



Questura di Reggio Calabria Commissariato di P. S. di Cittanova

Via Donatello, nr. 9 ☎ 0966.656011 ✉ dipps168.5600@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Verbale di notifica redatto nei confronti di: -----///

CENTO Antonio, nato a Taurianova (RC) il 05/10/1959, residente in Cittanova (RC) alla via Domenico Muratori nr. 50, identificato tramite CARTA D'IDENTITÀ cat. / nr. CAS8177AA rilasciata da COMUNE DI CITTANOVA in data 8/9 / 2016, tel. 3358079442 . -----///

L'anno 2024, addì 05 del mese di Aprile alle ore 07:30, negli Uffici del Commissariato di P.S. di Cittanova. -----///

Innanzi a me sottoscritto Ufficiale di P.G., Commissario Capo della Polizia di Stato Carlo Alberto DI MARCO in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente **CENTO Antonio** meglio in oggetto generalizzato, al quale viene notificato mediante consegna di copia il "DECRETO nr. 18/2024 R.G.M.P. – nr. 30/2024 Prov.," emesso in data 13/03/2024 e depositato in data 04/04/2024 dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, con il quale Rigezza la proposta di sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. formulata dalla Questura di Reggio Calabria in data 12/02/2024. -----///

Letto, confermato e sottoscritto da me verbalizzante e da CENTO Antonio. -----///

L'INTERESSATO



IL NOTIFICATORE

Comm. C. della Polizia di Stato
Dr. Carlo Alberto DI MARCO

N. 18/2024 R.G.M.P.

N. 30/2024 PROV.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Reggio Calabria, composto dai Magistrati:

dott.ssa Natina Praticò	Presidente
dott.ssa Tiziana Drago	Giudice est.
dott. Giovanni Verardi	Giudice

in esito all'udienza camerale del 13.03.2024 ha emesso il seguente

DECRETO

nei confronti di **CENTO Antonio**, nato il 5.10.1959 a Taurianova (RC), residente in Cittanova (RC), via Muratori n. 50, libero, presente, difeso di fiducia dall'Avv. Graziella Scionti, presente;

vista la proposta depositata in data 12.2.2024, con cui la Questura di Reggio Calabria ha chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. i-ter), del d. lgs. 159/2011 (codice antimafia) della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nel comune di residenza o dimora abituale, accompagnata dal divieto di frequentare i luoghi abituali della p.o. (residenza, lavoro, vacanza o viaggi), di mantenersi a una distanza di 1000 metri dalla medesima e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro occasionale, di effettuare con ogni mezzo epistolare, telefonico, telematico o altro, qualsiasi comunicazione con la vittima;

uditi il P.M., che ha insistito per l'applicazione della misura di prevenzione personale per anni uno, e il Difensore, che invece ne ha chiesto il rigetto;

esaminati gli atti e i documenti prodotti;
a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

La proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di cui in epigrafe, non risulta meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.

Prima di entrare nel merito dei riscontri emersi, è utile rammentare, per quel che concerne gli atti persecutori e lo *stalking*, come la l. n. 161/17 abbia esteso il novero dei soggetti destinatari della misura di prevenzione, inserendo all'art. 4, co. 1, cod. ant., anche la lettera i-ter), ricomprensive, in un primo momento, i soli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., ai quali si sono aggiunti, con la novella introdotta dalla l. n. 69/2019, c.d. "codice rosso", anche gli indiziati del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., rispondendo alla *ratio* di intensificare gli strumenti di tutela in favore delle vittime di violenza domestica e di genere.

In proposito, deve osservarsi come con tali successivi interventi di riforma il legislatore abbia esteso l'area di applicazione delle misure di prevenzione anche ai soggetti indiziati di singoli e specifici reati (quali quelli di *stalking* o di maltrattamenti in famiglia, oppure quelli di cui alla lett. b dell'art. 4 cod. ant.), compiendo una operazione definita in termini di «*fissazione dell'episodio storico*» ritenuto potenzialmente idoneo, per le caratteristiche del fatto, ad illuminare negativamente la personalità complessiva del suo autore, posto che l'episodio storico è considerato, in tale chiave, quale autonomo sintomo di pericolosità. Si è infatti osservato, da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 16038 del 2016), che l'operazione

fonda la sua logica nella selezione delle fattispecie evocate, nel senso che, non essendo richiamata dalla norma regolatrice la condizione di abitudine della condotta *contra legem* (a differenza di quanto avviene per l'area della pericolosità semplice), deve necessariamente rinvenirsi nelle caratteristiche del fatto evocato una componente tesa a legittimare un intervento diverso da quello connotato dalla punizione (risposta sanzionatoria) e consistente nella limitazione delle condotte in chiave preventiva.

Nel caso del delitto di atti persecutori, la novella si inserisce nell'ambito di una complessiva tendenza legislativa che ha preso le mosse dall'introduzione nel codice penale, con il d.l. n. 11/2009 (convertito in l. n. 38/2009) del delitto di cui all'art. 612-bis, il quale punisce chiunque «*con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*».

Com'è noto, tale previsione normativa è finalizzata alla repressione e alla prevenzione di condotte reiterate di violenza, minaccia o molestia poste in essere generalmente (ma non esclusivamente) nel contesto di rapporti di natura affettiva, sentimentale o simili, condotte ritenute particolarmente allarmanti poiché talvolta sfocianti in più gravi delitti di violenza sessuale, lesioni o omicidio nei confronti del soggetto passivo, in molti casi di genere femminile.

L'intervento si è reso utile anche in attuazione di obblighi convenzionali assunti in sede internazionale, quali quelli derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con gli artt. 1 e 2 della legge n. 77 del 27 giugno 2013 (intitolata per l'appunto «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*»).

Pertanto, il soggetto gravemente indiziato di tale delitto (secondo i canoni propri delle misure di prevenzione) potrà essere considerato, per ciò solo e all'esito del prescritto giudizio prognostico, socialmente pericoloso; ciò, facendo salva la verifica dell'attualità della pericolosità al momento della decisione, che deve avvenire caso per caso e senza automatismi anche in tutti i casi di pericolosità c.d. "qualificata", alla luce dell'indirizzo tracciato in tempi recenti dalle Sezioni Unite della Cassazione (S.U. n. 111/2018 del 30.11.2017, ric. Gattuso), prendendo in considerazione il fatto specificamente contestato al proposto e la complessiva condotta del medesimo nel corso del tempo.

Venendo al caso di specie, appare opportuno prendere le mosse dall'analisi dei Certificati penali. Dal Casellario giudiziale risultano le seguenti condanne:

- alla reclusione per anni quattro e mesi sei, con multa di 3.615,20 euro, per violazione della disciplina sugli stupefacenti (art. 71 l. n. 685 del 1975), commessa nel febbraio 1984;
- alla reclusione per mesi quattro per minaccia, realizzata nel 2012;
- alla multa di 400,00 euro, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, commesso il 18.12.2021.

In ordine ai carichi pendenti, nulla risulta dai Certificati di Reggio Calabria e Locri, mentre da quello di Palmi emergono i seguenti procedimenti:

- n. 2309/11 RGNR, ove, in primo grado, in data 14.9.2018, è stato assolto dal reato di cui all'art. 595, co. 1-2-3, c.p. perché il fatto (del 2011) non costituisce reato;

assolto dal reato previsto dall'art. 594, co. 1-2-3, e ancora art. 594, c.p., perché i fatti (del 2011) non sono previsti dalla legge come reato; assolto dai reati previsti dagli artt. 341-bis e 612, c.p., perché i fatti (rispettivamente, del 2011 e del 2013) non sussistono; condannato alla multa di 1.800,00 euro per quattro fatti (2011, 2012, 2012, 2013) puniti dall'art. 595, co. 1-2-3, c.p., e per un fatto (del 2011) punito dall'art. 612, co. 2, c.p.;

- n. 1229/16 RGNR, ove, in primo grado, è stato condannato alla multa di 300,00 euro per il reato previsto dall'art. 595, co. 1 e 3, commesso nel 2016;
- n. 1057/19 RGNR, ove è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 56, 110, 640 bis c.p. accertato dal 2019 al 2020; per il reato di cui agli artt. 2 d. l. 74 del 2000, 110, 81 co. 2, c.p. accertato dal 2013 al 2015; per il reato di cui all'art. 2 d. l. 74 del 2000, 110 c.p. accertato nel 2020; ancora per quest'ultimo reato, realizzato nel 2016;
- n. 2088/19 RGNR, ove è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'art. 612-bis, co. 2, c.p., commesso dal 13.8.2019 al 30.6.2020;
- n. 647/19 RGNR, ove è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui agli artt. 595, co. 1-2-3 e 81, co. 2, c.p. commesso il 24.1.2019, e per il reato di cui all'art. 595, co. 2-3, c.p. accertato il 26.5.2020;
- n. 316/20 RGNR, ove è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui all'art. 595, co. 2-3, c.p., commesso il 3.1.2020;
- n. 1231/21 RGNR, ove è stato pronunciato decreto penale di condanna alla multa di 6.750,00 euro per il reato di cui all'art. 595, co. 3, c.p., commesso il 15.5.2021;
- n. 2174/21 RGNR, ove è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'art. 612-bis c.p., commesso dal settembre al dicembre del 2021; per il reato di cui agli artt. 595, co. 1 e 3, 81, co. 2, c.p. commesso dal settembre al dicembre del 2021, e per il reato di cui all'art. 635 c.p., accertato il 18.12.2021;
- n. 2292/21 RGNR, ove è stato pronunciato decreto penale di condanna alla multa di 400,00 euro per il reato di cui all'art. 595, co. 1 e 3, c.p., commesso il 5.10.2021;
- n. 2359/21 RGNR, ove il reato di cui all'art. 595, co. 1 e 3, 81, co. 2, c.p., commesso l'11.10.2021 e il 6.7.2022, è stato dichiarato estinto per remissione della querela;
- n. 2833/21 RGNR, ove è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui all'art. 340 c.p., commesso il 18.11.2021;
- n. 1622/22 RGNR, ove è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui agli artt. 595, co. 1-2-3, 81, co. 2, c.p., commesso il 9.7.2022 e il 12.7.2022;
- n. 1628/22 RGNR, ove è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui agli artt. 595, co. 1 e 3, 81, co. 2, c.p., commesso il 25.5.2022 e il 14.7.2022;
- n. 1648/22 RGNR, ove è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui all'art. 595, co. 3, c.p., commesso il 24.5.2022;
- n. 2269/22 RGNR, ove è stato pronunciato decreto penale di condanna alla multa di 4.500,00 euro per il reato di cui agli artt. 326, co. 2, 113, c.p., commesso il 12.8.2019;
- n. 1333/23 RGNR, ove è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui agli artt. 595, co. 3, 61, co. 1 n. 10, 81, co. 1, c.p., commesso l'8.10.2022 e il 4.12.2022.

Va inoltre segnalato che, in data 22.12.2021, il Questore notificava al CENTO l'Avviso Orale, prescrivendogli, secondo quanto si evince dalla memoria difensiva depositata

all'odierna udienza (p. 13), «di non utilizzare in tutto o in parte apparato di comunicazione radiotrasmittente».

Al riguardo, la Difesa segnala, da un lato, che tale prescrizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. 20.12.2022-12.1.2023, n. 2, in Gazz. Uff. 18.1.2023 n. 3, Prima serie speciale) nella parte in cui il divieto riguarda il telefono cellulare, e, dall'altro, che il CENTO ha proposto ricorso contro tale provvedimento in data 18.3.2022, senza però ricevere alcun riscontro: da tutto ciò deriverebbe, secondo il Difensore, l'illegittimità dell'Avviso ovvero la revoca dello stesso.

Ora, quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la menzionata misura preventiva non prevede esclusivamente una singola prescrizione, ma, per quel che qui interessa, anche il richiamo a uniformare il proprio comportamento ai canoni della legalità: pertanto, alla luce della citata sentenza della Consulta, si potrebbe ritenere illegittimo l'A.O. (di cui non è stata prodotta copia in questa sede) solo nella parte relativa al divieto di utilizzare il telefono cellulare.

Quanto al secondo profilo evidenziato dalla Difesa, e cioè che in data 18.3.2022 è stato proposto ricorso avverso l'A.O., al quale non sarebbe stato dato alcun riscontro, si osserva che l'art. 3, co. 3, cod. ant. prevede che la persona «alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata». Nel presente giudizio, l'avvenuto deposito del ricorso in data 18.3.2022 è stato allegato, ma non provato: pertanto, in mancanza della certezza del decorso dei sessanta giorni necessari per il silenzio-assenso, l'A.O. non può ritenersi come revocato; tuttavia, non essendovi traccia nemmeno del rigetto del Questore, resta il dubbio se tale misura sia ancora in vigore, posto che nulla, in proposito, è stato scritto nella proposta, e che il P.M. non ha sollevato alcuna contestazione rispetto a quanto sostenuto dalla Difesa.

In base a tali considerazioni, questo Collegio ritiene di non poter tenere conto dell'Avviso Orale, stante il dubbio sulla sua attuale efficacia.

A ulteriore precisazione della posizione del proposto, occorre evidenziare che questo Tribunale, su richiesta sia della Difesa che del P.M., aveva già rigettato, col decreto n. 71/23 del 22.3.2023 (dep. 18.5.2023) la proposta della Procura di Palmi, la quale, ritenendo il CENTO un soggetto pericoloso generico, ne auspicava la sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, per la durata di anni tre.

Nel citato decreto, si osservava che, sulla base di quanto allora (2023) emerso, il proposto non potesse «essere inquadrato in alcuna delle categorie di pericolosità sociale previste dal D. lgs. 159/2021. In particolare, i reati di diffamazione e minaccia oggetto dei citati procedimenti penali, ancorché plurimi - molti dei quali conclusi con sentenze di assoluzione, altri con decreti penali di condanna - non consentono a questo Collegio di inquadrare il proposto in alcuna delle categorie di pericolosità sociale previste dal decreto antimafia. Le due citate condanne definitive, indicate nella proposta e riscontrabili dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, non consentono di formulare un giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto in quanto i fatti di cui alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Genova risalgono al lontano febbraio 1984; quelli oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria risalgono al 25 gennaio 2012. Infine, l'assenza di pericolosità sociale del proposto risulta ulteriormente confermata alla luce della documentazione allegata dalla difesa che dà conto oltre che delle numerose assoluzioni riportate per i reati di diffamazione e/o minaccia ai danni del sindaco di Cittanova, anche del costante contributo collaborativo fornito alla Giustizia» (p. 6-7).

In relazione alla nuova proposta, questa volta formulata dalla Questura, in relazione ai reati di diffamazione e minaccia, questo Collegio concorda con le valutazioni riportate al precedente capoverso, nel senso della loro inidoneità a fondare qualsivoglia ipotesi di pericolosità sociale.

Per quel che riguarda poi il proc. n. 1057/19 RGNR, in cui vengono contestati al proposto il reato di cui agli artt. 56, 110, 640 bis c.p. (accertato dal 2019 al 2020), il reato di cui agli artt. 2 d. l. 74 del 2000, 110, 81 co. 2, c.p. (accertato dal 2013 al 2015), e il reato di cui all'art. 2 d. l. 74 del 2000, 110 c.p. (accertato nel 2016 e nel 2020), trattasi di fatti per i quali, in questa sede, non sono stati prodotti dettagli specifici e ulteriori rispetto al mero dato formale del rinvio a giudizio, risultante dal Certificato delle pendenze, e, soprattutto, di fatti che, data la loro collocazione temporale, risultano ormai inidonei a fondare l'attualità di un eventuale pericolo generico.

Quest'ultimo, inoltre, per la scarsa gravità del reato e per la singolarità dell'episodio, non può fondarsi nemmeno sulla condanna definitiva alla multa di 400,00 euro per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, commesso il 18.12.2021 (v. il punto n. 3 del Casellario).

Con riferimento invece al proc. n. 2269/22 RGNR, ove è stato pronunciato un decreto penale di condanna alla multa di 4.500,00 euro per il reato di cui agli artt. 326, co. 2, 113, c.p., manca, ai fini di prevenzione da pericoli generici, il requisito dell'attualità, dato che è stato commesso il 12.8.2019, con l'aggiunta che si tratta di un reato colposo, quindi verosimilmente inidoneo a fondare la pericolosità sociale già dal punto di vista c.d. constativo.

In relazione al proc. n. 2833/21 RGNR, ove il CENTO è stato citato direttamente a giudizio per il reato di cui all'art. 340 c.p., commesso il 18.11.2021, non vengono prodotti atti dai quali ricavare una gravità indiziaria, e lo stesso discorso può farsi in merito al proc. n. 2088/19 RGNR e al proc. n. 2174/21 RGNR, nell'ambito dei quali il proposto è stato rinvitato a giudizio, senza l'emissione di alcun provvedimento cautelare, per atti persecutori, commessi, rispettivamente, dal 13.8.2019 al 30.6.2020 e dal settembre al dicembre del 2021.

Pertanto, gli unici elementi utili ai fini della riconducibilità delle condotte realizzate dal CENTO alla fattispecie di cui all'art. 612-bis dovrebbero essere ricavati dalla proposta della Questura, la quale, tuttavia, come è già stato anticipato *in limine*, non contiene elementi sufficienti a tale scopo.

Al riguardo, a giustificazione dell'assunto che precede, si analizza di seguito quanto ivi contenuto:

- «L'Avviso Orale [sulla cui irrilevanza in questa sede si richiama quanto già espresso più sopra] si è reso necessario per tentare di arginare la condotta molesta tenuta da CENTO nei confronti dell'odierna persona offesa. Infatti, già nel 2021, e quindi all'epoca dell'emissione della misura di prevenzione, si registravano episodi persecutori, come quelli di seguito riportati, menzionati dalla proposta di Avviso orale avanzata a questa Autorità di Pubblica Sicurezza da parte dei Carabinieri:
- In data 22.09.2021 il sindaco Cosentino sporgeva denuncia, presso la Stazione dei carabinieri di Cittanova, nei confronti di Cento per i reati di diffamazione a mezzo stampa, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, tentata estorsione e atti persecutori;
 - In data 05.10.2021 comunicava sempre ai Carabinieri di Taurianova che "il comportamento del cento ha causato gravi disagi alla struttura burocratica dell'Ente condizionando il regolare svolgimento delle attività degli uffici" aggiungendo che proprio la mattina del 05.10.2021 fosse stato inseguito dal Cento fino alla porta del proprio ufficio con toni insolenti e polemici, aggiungendo che "le ricorrenti minacce minano fortemente anche la tranquillità personale e familiare del sottoscritto, essendo

continuamente oggetto di offese e intemperanze verbali esercitate dal Cento sia di persona che attraverso i social”;

- In data 07.10.2021 il Sindaco Cosentino inviava ai Carabinieri una missiva con analogo contenuto;
- In data 08.10.2023, sempre con lettera indirizzata ai Carabinieri di Taurianova, ribadiva le sue rimostranze affermando: “il Cento ha dimostrato di avere raggiunto un livello molto alto di esasperazione, il che costituisce fonte di grave preoccupazione sia per la tranquillità delle persone sia per l’incolumità delle stesse”;
- In data 11.10.2021 COSENTINO notiziava quella Stazione del fatto che Cento si fosse presentato presso gli uffici municipali creando, ancora una volta, disagio al regolare svolgimento dell’attività amministrativa degli uffici, tale da rappresentare una minaccia concreta sia per la tranquillità delle persone sia per l’incolumità delle stesse. Ciò è confermato dalla richiesta di intervento giunta ai Militari i quali, una volta raggiunti i locali della Giunta comunale, vi trovavano il Cento intento a registrare a mezzo di telefono cellulare un discorso di critica all’amministrazione locale, circostanza che aveva costretto il sindaco Cosentino a chiudersi nel proprio ufficio;
- In data 29.10.2021 COSENTINO Francesco, in qualità di Sindaco di Cittanova, comunicava ai Carabinieri di Taurianova che “quotidianamente gli uffici comunali lamentano la presenza del sig. Antonio Cento che continuamente invade, con toni sempre minacciosi e aggressivi, contro l’Ente per presunti torti dallo stesso subiti”;
- In data 26.11.2021 giungeva una nuova segnalazione da parte di Cosentino Francesco il quale comunicava che Cento si fosse nuovamente intrufolato all’interno della sede comunale con fare irriverente e offensivo, insistendo nel voler avere un confronto.

Nonostante l’emanazione del provvedimento di Avviso Orale e nonostante l’instaurazione di plurimi procedimenti penali a suo carico, il comportamento persecutorio di CENTO non si è interrotto, ma, anzi, il trascorrere del tempo ha acuito queste sue condotte.

Nei suoi confronti è stata anche avanzata proposta di Sorveglianza Speciale, in data 17.01.2023, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione in data 22.03.2023. Il provvedimento di rigetto, nonostante riconoscesse la mole di vicende giudiziarie in cui CENTO fosse coinvolto, evidenziava che lo stesso non fosse inquadrabile in alcuna delle categorie di pericolosità sociale di cui alla lett. c) dell’art. 4, I co. del Codice Antimafia.

...omissis...

La sottoposizione al procedimento di prevenzione citato, tuttavia, non ha inibito il comportamento molesto e aggressivo del CENTO e, infatti, l’arco temporale che va dall’emanazione dell’Avviso orale a oggi è costellato di una serie di querele formalizzate dal Sindaco di Cittanova, nonché da plurimi interventi resi necessari dai comportamenti molesti del proposto, come segnalato, a più riprese, dagli Uffici di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio.

Nello specifico, il Sindaco di Cittanova, Francesco COSENTINO, in data 26.05.2022 formalizzava querele per i reati di diffamazione e atti persecutori nei confronti di CENTO perché questi poneva in essere condotte offensive e minacciose attraverso il social network Facebook, violando, inoltre, le prescrizioni contenute nell’Avviso orale, motivo per il quale veniva deferito anche per violazione dell’art. 76 D. Lgs. 159/2011.

Lo stesso avveniva in data 21.07.2022 allorché, sempre il Cosentino, denunciava il proposto per diffamazione per aver posto in essere condotte offensive e denigratorie dei componenti della Giunta Comunale di Cittanova, definendoli mafiosi nel corso di un video pubblicato sul suo canale Facebook».

Come risulta evidente, tutti i fatti segnalati sinora si basano sulla narrazione unilaterale del sindaco di Cittanova, non essendovi traccia di alcun riscontro oggettivo che possa corroborare quanto riferito. Inoltre, contrariamente a quanto osservato dalla Questura, la riconducibilità di tali episodi alla fattispecie penale degli atti persecutori è quantomeno dubbia, trattandosi di fatti i quali, nonostante le plurime denunce, non hanno avuto alcun seguito dal punto di vista cautelare.

Segue un ulteriore passaggio della proposta:

«In data 13.10.2022, si presentava, nonostante fosse sprovvisto di invito, a un incontro organizzato con alcuni commercianti locali presso il Comune di Cittanova, impedendo lo svolgimento della riunione, al punto che il Sindaco si trovava costretto a chiedere un intervento al Commissariato di P. S. di Cittanova».

La prospettiva della Questura, in questo caso, si rivela non solo unilaterale, ma altresì contraddittoria. Invero, l'organo proponente ha allegato una nota del Commissariato di Cittanova del 13.10.2022, in cui, in ordine all'episodio appena evidenziato, viene riferito, dalla P.G. stessa, quanto segue:

«Si comunica che nella serata di ieri, alle ore 19.10 circa, il Sindaco di Cittanova, COSENTINO Francesco, nato a Polistena il 05/07/1968, chiedeva un nostro intervento presso il Comune di Cittanova, in quanto riferiva che ad un incontro informale organizzato con alcuni commercianti della città, per discutere del caro bollette, si era presentato anche CENTO Antonio, in oggetto generalizzato, non invitato, che non consentiva di iniziare la riunione. Sul luogo veniva inviata la pattuglia in servizio di controllo del territorio, anche in virtù dell'assenza riferita dallo stesso Sindaco Cosentino di personale dei Vigili Urbani, al fine di verificare i comportamenti del CENTO ed attraverso una compiuta identificazione farlo allontanare dall'aula in modo da consentire l'inizio dei lavori.

Al personale operante il CENTO riferiva che era lì presente in quanto venuto a conoscenza dell'incontro ed era interessato, poiché anche lui titolare di attività commerciale, e che erano presenti altri commercianti non ufficialmente invitati. La circostanza veniva confermata da alcuni presenti, al personale dipendente intervenuto e pertanto il Sindaco prendeva atto della situazione ambigua che si era venuta a creare, decidendo di sospendere e rinviare l'incontro in questione.

Il Sindaco riferiva personalmente allo scrivente che in virtù di numerosi dissidi avuti col CENTO e dei suoi comportamenti provocatori e molesti che lo hanno portato a sporgere diverse denunce (con procedimenti penali pendenti, per come già segnalato da questo Ufficio), la presenza di quest'ultimo non rendeva sereno il clima della riunione, ma ammetteva che l'organizzazione dell'incontro da parte sua non era stata perfetta, non potendo escludere la presenza di altri commercianti interessati all'argomento. Con riserva di tempestivi aggiornamenti».

Appare evidente la discrasia tra quanto descritto nella proposta, in cui si dipinge il CENTO come un intruso intento a disturbare una riunione a cui non era stato invitato, e quanto riferito dal personale operante, che invece riferisce di un soggetto che, seppur interessato dall'argomento per via dell'attività svolta, veniva escluso dalla riunione (peraltro, di pubblico interesse) dal Sindaco, il quale «ammetteva che l'organizzazione dell'incontro da parte sua non era stata perfetta, non potendo escludere la presenza di altri commercianti interessati all'argomento».

Riprendendo l'esame del resto della proposta della Questura, occorre porre l'attenzione anche su quanto segue:

«Egli, poi, ha posto in essere, nei confronti del Comune di Cittanova, una serie di proteste afferenti il già menzionato pagamento dei canoni di affitto dei terreni sui quali la Zomaro Resort ha sede. Basti pensare che, confinando il periodo di indagine al 2023, si riportano di seguito le manifestazioni registrate:

- In data 02.01.2023 ha inscenato, a seguito della notifica di vari atti giudiziari, un'azione di protesta nei pressi dello svincolo autostradale dell'A2, nel corso della quale ha esibito uno striscione riportante la scritta Io sono un criminale per la Procura di Palmi. Tale protesta è proseguita anche nei giorni successivi, considerato che in data 03.01.2023 esponeva lo stesso striscione in Piazza Valarioti a Rosarno, utilizzando un megafono e una cassa di amplificazione per perorare le proprie cause. In quell'occasione, tra l'altro, minacciava di avviare uno sciopero della fame e della sete e si incatenava a un palo dell'illuminazione pubblica. Il successivo 04.01.2023 esponeva lo stesso cartello a Serrata e il giorno successivo, il 05.01.2023, lo esibiva presso il Palazzo Comunale di Cittanova, dichiarando di essere una vittima di persecuzioni giudiziarie e denunciando le condotte del Comune di quel centro.
- In data 22.06.2023 avviava azione di protesta non autorizzata presso la Villa Comunale di Cittanova, in violazione di specifica Ordinanza comunale, esponendo manifesti contenenti frasi offensive nei confronti del Sindaco di Cittanova, la quale cessava il successivo 4 luglio. Il gesto era

- conseguito al pignoramento dei propri conti correnti avviato dall'Ente comunale a seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti dallo stesso per il fondo sito in località Zomaro;
- In data 30.06.2023 minacciava di trasferirsi a Piazza Italia in Reggio Calabria con la tenda con cui aveva inscenato altre manifestazioni di protesta;
 - In data 18.08.2023 inscenava un comizio nel corso della presentazione di un libro, presso la Villa Comunale di Cittanova, durante il quale era presente anche il Sindaco dello stesso centro;
 - In data 22.08.2023 si posizionava nei pressi della sede del circolo del Partito Democratico di Cittanova, improvvisando una sorta di comizio di critica nei confronti degli esponenti con quel colore politico, mandando in onda la manifestazione sul proprio canale Facebook. Sempre nella stessa occasione esprimeva dissenso nei confronti del Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, imputando allo stesso, e a tutta l'Amministrazione Comunale, presunti comportamenti illeciti, non perdendo l'occasione per ribadire le proprie rimostranze in merito alla vicenda afferente la Cooperativa Zomaro Resort».

Circa quanto appena riportato, questo Collegio dubita fortemente che «esibire uno striscione», utilizzare «un megafono e una cassa», «minacciare uno sciopero della fame e della sete», incatenarsi «a un palo dell'illuminazione pubblica», «minacciare di trasferirsi in Piazza Italia a Reggio Calabria con la tenda», «inscenare un comizio nel corso della presentazione di un libro», «improvvisare una sorta di comizio di critica di esponenti politici mandando in onda la manifestazione sul proprio canale Facebook» ed «esprimere dissenso nei confronti del Sindaco» costituiscano, pur nell'insieme, atti persecutori penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 612-bis c.p.

Al più, se tali manifestazioni fossero di tipo diffamatorio, o presentassero qualche altro profilo d'illiceità, potrebbero essere perseguite in sede di giudizio penale, ma certamente non possono valere ai fini della qualificazione del CENTO come un soggetto portatore del pericolo di cui all'art. 4, co. 1, lett. i-ter), cod. ant.

Su quanto appena sostenuto, peraltro, concorda anche la Questura, come dimostra il seguente passaggio:

«Senonché, volendo circoscrivere gli atteggiamenti di CENTO, al fine, soprattutto, di porre l'accento sugli elementi posti in essere nei confronti di COSENTINO Francesco, anche in considerazione del fatto che la presente proposta è finalizzata all'emissione di un provvedimento di Sorveglianza Speciale, proprio perché questa Autorità proponente considera il proposto indiziato del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. e, quindi, soggetto rientrante nella platea dei pericolosi di cui all'art. 4, I co. lett. i ter, si compendiano di seguito i dati più significativi e utili a tale scopo».

Nonostante tale condivisibile affermazione, la proposta torna subito dopo sui propri passi, dimostrandosi ancora una volta piuttosto contraddittoria, oltre che fondamentalmente basata sulla narrazione unilaterale del primo cittadino di Cittanova:

«Nel fare ciò, tuttavia, occorre premettere che, nell'epurare il curriculum di CENTO da tutti gli episodi irrilevanti ai fini della dimostrazione degli atti persecutori subiti da Cosentino, non va trascurata la considerazione secondo la quale i fatti finora riportati, seppur non sempre direttamente rivolti alla persona del sindaco cittanovese, sono stati comunque capaci di ingenerare in quest'ultimo un fondato timore per la sua incolumità. Tale paura, d'altronde, si fonda sull'atteggiamento tenuto dal proposto che, nell'introdursi nella sede comunale o nell'inscenare una protesta su suolo pubblico, ha sempre fatto riferimento con parole o azioni al Sindaco stesso, manifestando atteggiamento minaccioso e persecutorio nei suoi confronti.

Sono significative, per comprendere lo stato d'animo del Primo Cittadino, le numerose missive da lui inviate al Commissariato di P.S. di Cittanova in cui descrive alcuni episodi da lui subiti.

Tra le comunicazioni selezionate ai fini odierni, si tenga conto che già solo nel mese di ottobre 2021 se ne sono registrate cinque, nei giorni del 5, 7, 8, 11 e 21 ottobre. Si riportano di seguito degli estratti delle medesime, salienti per dimostrare come già all'epoca il comportamento di CENTO avesse raggiunto livelli di aggressività significativi.

Il Sindaco scriveva, il 5 ottobre, facendo riferimento a degli incontri avvenuti per risolvere le questioni civilistiche in premessa riportate, che «l'esito degli incontri non è risultato gradito al sig. Cento che ha ribadito, con toni sempre minacciosi e offensivi, la sua intenzione di perseverare nel suo atteggiamento aggressivo... il suddetto ha inseguito il sottoscritto fino alla porta del proprio ufficio

con toni insolenti e polemici... si rappresenta la delicata situazione in cui viene a trovarsi lo scrivente al quale non è consentito esercitare, con la necessaria serenità, le funzioni nelle quali è quotidianamente impegnato un Sindaco. Le ricorrenti minaccia minano fortemente anche la tranquillità personale e familiare del sottoscritto, essendo continuamente oggetto di offese e intemperanze verbali esercitate dal cento sia di persona che attraverso i social...". Il successivo 7 ottobre ribadiva che anche "nella mattinata odierna il Cento ha insistito con toni sempre aggressivi nel suo atteggiamento minaccioso e offensivo". Con gli stessi toni venivano descritti i fatti dell'8 ottobre contenuti nella missiva dello stesso giorno. Ancora più gravi sono i fatti descritti con la comunicazione dell'11 ottobre: "nella giornata odierna ha eluso il controllo della polizia Municipale, che ormai quotidianamente effettua all'ingresso della struttura comunale, salendo al primo piano dove, con i suoi soliti toni aggressivi, ha creato ancora una volta disagio al regolare svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici. Nello specifico ha anche bloccato l'attività dello scrivente, non consentendomi di ricevere le persone in ufficio e addirittura segregandomi nello stesso senza poter neppure uscire per recarmi in toilette ed espletare i propri bisogni corporali".

Ma il contenuto più determinante di tutti, nel sostenere l'integrazione di veri e propri atti persecutori, è quanto riportato nella segnalazione del 26 ottobre: "...nonostante la presenza del Comandante della Polizia Municipale, di una pattuglia dei Carabinieri e dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri lo stesso insiste nel tentativo di entrare forzatamente all'interno per restare in attesa davanti alla porta del Sindaco. Si tratta di un'azione di autentico stalkeraggio che prosegue ormai da mesi, al punto da costringere il sottoscritto a modificare anche le proprie abitudini quotidiane in quanto nutre fondati timori per l'incolumità personale e dei propri familiari. In qualche occasione per evitare l'eventualità di questo tipo di incontri, particolarmente sgradevoli e inaccettabili, lo scrivente ha dovuto ricorrere all'espedito di utilizzare ingressi secondari per accedere all'ufficio o uscire dallo stesso...".

Le comunicazioni del Sindaco sono state costanti nel corso del tempo e, volendo operare un salto temporale che renda l'idea del comportamento del CENTO e dello stato d'animo del Cosentino, si riporta una recente missiva, datata 29.06.2023, in cui si fa riferimento a un episodio del giorno prima allorquando citando testualmente le parole del sindaco "sono stato aggredito verbalmente per strada dal sig. Antonio Cento, detto Nino, della coop. Zomaro Resort. Quanto sta accadendo non ci può lasciare indifferenti. Mentre al Sig. Cento viene consentito e tollerato tutto in violazione di ogni regola, al sottoscritto, massima autorità cittanovese, non viene concessa neanche la possibilità di prendere il caffè al bar, come accaduto ieri alle ore 08:15, senza essere aggredito o offeso dal Sig. Cento Antonio, sia per strada che sui social".

Il successivo 1 agosto, poi, giungeva un'altra comunicazione, sempre da parte del Sindaco, che faceva riferimento a due episodi, riconducibili all'atteggiamento inopportuno del proposto, come definito dallo stesso Cosentino, verificatisi il primo nel corso del pomeriggio del 20.07.2023, allorquando il CENTO, dall'interno della sua macchina, pronunciava, sulla pubblica via, insulti e invettive nei confronti della sua persona, e il secondo, avvenuto il 27.07.2023, in occasione del quale CENTO si presentava presso gli uffici municipali di Cittanova e, all'impossibilità da parte del Sindaco di riceverlo, rispondeva con una serie di insulti minacciosi rivolti alla sua persona. Significative sono le parole utilizzate: "tali atteggiamenti tenuti costantemente anche in luoghi pubblici, oltre ad offendere "il Sindaco", rappresentante della comunità, sono altresì motivo di forte imbarazzo da parte di quanti si trovano coinvolti a essere spettatori involontari di scene incivili e uditori obbligati di espressioni linguistiche non appropriate ad ambienti, momenti e situazioni".

Ad ogni modo, anche quanto appena riportato, in base agli atti depositati in questa sede, non risulta in alcun modo riscontrato.

Vi è invece un episodio in ordine al quale il Cosentino si è recato al Pronto soccorso, lamentando di aver ricevuto un pugno al volto da parte del CENTO. Sul punto, la proposta si esprime nei seguenti termini:

«Pertanto, il destinatario dei comportamenti molesti, minacciosi e persecutori posti in essere da parte di CENTO è quasi sempre il Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, come da ultimo accaduto in data 12.01.2024 allorquando, presso la sede comunale di Cittanova, dopo essersi rifiutato di concedergli un incontro, veniva colpito dal primo con un pugno al capo. A seguito di tali episodi, i Carabinieri di Cittanova lo deferivano in stato di libertà per i reati di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e atti persecutori».

Il contenuto del referto rilasciato dal personale sanitario non fugò però i dubbi su tale accadimento, peraltro fortemente contestato dalla Difesa del CENTO, il quale, al

riguardo, ha presentato varie querele per diffamazione a carico di vari organi di informazione ed esponenti politici, nonché per simulazione di reato e calunnia (p. 7 della memoria difensiva già citata).

Questi i dati di cui al referto del Presidio ospedaliero di Polistena depositato, peraltro, dalla Difesa stessa all'odierna udienza. A pagina 2, si legge: «Altre cause mal definite e sconosciute di morbosità e mortalità Trauma cranico Prognosi sette giorni»; a pag. 3 si dà atto del percorso clinico diagnostico, per cui: «*Tac encefalo, non si rilevano aree a densità ematica in sede sopra e sotto tentoriale; regolare l'ampiezza degli spazi subaracnoidei della base e delle volte; in asse le strutture della linea mediana; consiglio sette giorni di riposo e cure*»; a pag. 4 si indicano i seguenti dati all'esito di «*Esame obiettivo*»: «*decubito normale, respiro buono, psiche e sensorio nessuna, stato di nutrizione buono, cute normale, mucose normale, apparato linfoghiandolare normale, capo-collo normale, apparato respiratorio nella norma, apparato cardiovascolare nella norma, polsi periferici presente e normale, apparato urogenitale nella norma, apparato osteoarticolare nella norma, sistema nervoso paziente cosciente e orientato nel tempo e nello spazio non segni neurologici presenti*».

Come si può notare, il referto segnala un trauma cranico e nello stesso tempo non riporta alcuna anomalia in base agli esami effettuati, risultando perciò ambiguo e dunque non dirimente circa l'episodio di presunta violenza riferito.

In proposito, la Difesa sostiene quanto segue: «*il Sindaco, giunto al proprio ufficio, apre la porta e nel mentre la chiude, girandosi su sé stesso, si avvicinava al divano per poi stendersi a terra. Il tutto veniva ripreso dal sig. CENTO attraverso il proprio telefono, utilizzato con la mano sinistra, in quanto la destra era immobilizzata con un tutore di stoffa. ... Sui luoghi giungevano i Carabinieri, che poi conducevano il CENTO presso la locale stazione, ove lo stesso rimaneva sino al pomeriggio, ovvero sino a quando non vi è stato l'accertamento che il Sindaco non poteva avere subito una aggressione (pugno) da giustificare l'adozione di una misura cautelare*» (p. 7).

In realtà, il filmato realizzato (depositato dalla Difesa all'odierna udienza tramite dispositivo usb) non riprende il Sindaco mentre si butta a terra, ma si vede solamente il Cosentino steso (video del 12.3.2024, ore 22:11:06, dal minuto 1:38).

Tuttavia, vi è un altro video che riveste un'importanza notevole dal punto di vista del fatto tipizzato dall'art. 612-bis c.p., il quale, com'è noto, richiede, per la configurazione della fattispecie, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Ebbene, nel video in questione (del 12.3.2024, ore 21:44:52, dall'inizio della ripresa) si vede il Cosentino rivolgersi al proposto per affermare testualmente che «*lo non ho paura di te, tu ti schianti con me*»: ciò induce questo Collegio a non ravvisare in capo al Sindaco alcuno fra gli stati emotivi descritti dall'art. 612-bis c.p. A ulteriore supporto di tale conclusione sta il fatto per cui il CENTO, nonostante le numerose segnalazioni e querele subite per gli episodi sin qui analizzati, non risulta - allo stato - sottoposto ad alcuna misura cautelare.

Per quel che concerne infine le frequentazioni (alcune delle quali, peraltro, contestate e oggetto di rettifica da parte della Questura), esse non possono assumere valore autonomo a fondare alcun tipo di pericolosità, e pertanto, non sussistendo, nel caso di specie, il fatto di reato, risultano irrilevanti.

Già, quindi, dal punto di vista c.d. constativo, non essendo configurabili i requisiti del fatto tipico, si può affermare che il CENTO non è un soggetto pericoloso qualificato

ai sensi dell'art. 4, co. 1, cod. ant. (né, peraltro, generico, per quanto già motivato più sopra).

Alla luce di tutto quanto precede, dunque, non risulta necessario soffermarsi sull'attualità del pericolo, posto che, nell'opinione di questo Collegio, fra quelli previsti dalla normativa antimafia, non ne è configurabile alcuno: da ciò non può che derivare il rigetto della proposta.

P.Q.M.

Rigetta la proposta di sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. di cui all'epigrafe, formulata dalla Questura di Reggio Calabria nei confronti di CENTO Antonio, per difetto dei presupposti necessari per la relativa applicazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 13.03.2024.

Il Giudice est.

dott.ssa Tiziana Drago

Tiziana Drago

Il Presidente

dott.ssa Natina Praticò

Natina Praticò

Ufficio Misure di Prevenzione
Depositato in Cancelleria
04/04/2024

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Cristina Saraceno

Maria Cristina Saraceno



Tribunale di Reggio Calabria
Copia conforme all'originale pag. 11
Reggio Calabria, il 04/04/2024
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Cristina Saraceno

Maria Cristina Saraceno

